

**REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
DOCENZA A CONTRATTO AI SENSI DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.
93/20/CDA del 25 novembre 2020

Emanato con D.R. n. 219/20 del 26 novembre 2020

In vigore dal 27 novembre 2020

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA A
CONTRATTO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

Indice

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Conferimento di incarichi di didattica

Art. 3 - Procedure per il conferimento di incarichi a esperti di alta qualificazione

Art. 4 - Procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative

Art. 5 – Conferimento diretto per chiara fama

Art. 6 – Criteri di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

Art. 7 – Adempimenti della Commissione giudicatrice

Art. 8 - Disposizioni comuni

Art. 9 - Regime delle incompatibilità

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di insegnamento a contratto, a titolo gratuito o retribuito, nei Corsi di studio istituiti e attivati presso l'Università Europea di Roma, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Etico.
2. Nel quadro della programmazione didattica annuale dell'Università, i Consigli dei Corsi di studio individuano gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa del rispettivo Corso rimasti vacanti all'esito delle attribuzioni dei compiti didattici istituzionali ai professori e ai ricercatori afferenti al Corso di Studio. I Consigli di Corso di Studio potranno richiedere la disponibilità ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze Umane o ad altri Dipartimenti dell'Università, ove istituiti, per lo svolgimento di ulteriori attività d'insegnamento in relazione a materie prive di copertura. L'affidamento di tali attività potrà essere a titolo gratuito o a titolo oneroso, sulla base di quanto disposto dai vigenti Regolamenti di Ateneo in materia di affidamento d'incarichi.
3. Qualora si riscontri la necessità di procedere all'affidamento a personale esterno all'Università di ulteriori incarichi per le attività d'insegnamento ancora prive di copertura, si potrà procedere, sulla base delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, secondo le modalità di cui al successivo art. 2.

Art. 2

Conferimento di incarichi di didattica

1. Ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/10, per la copertura degli incarichi di insegnamento a contratto l'Università, su proposta dei Consigli dei Corsi di studio, previo parere del Consiglio di Dipartimento e del Senato Accademico, nonché previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può conferire incarichi di insegnamento secondo tre diverse modalità:

- a) conferimento di incarichi a esperti di alta qualificazione in possesso di significativo curriculum scientifico o professionale (art. 23, comma 1, della Legge n. 240/10);
 - b) affidamento a titolo gratuito o oneroso di incarichi di insegnamento a personale docente e ricercatore universitario, ovvero stipula di contratti con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, mediante emanazione di bandi di selezione (art. 23, comma 2, della Legge n. 240/10);
 - c) conferimento di incarichi a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (art. 23, comma 3, della Legge n. 240/10).
2. Gli incarichi di insegnamento di cui alla lettera a) e alla prima parte della lettera b) del comma precedente possono essere attribuiti a titolo gratuito o a titolo oneroso.
 3. Gli incarichi sono conferiti per la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 3

Procedure per il conferimento di incarichi a esperti di alta qualificazione

1. L'Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione scientifica o professionale in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale.
2. I predetti contratti sono stipulati dal Rettore, su proposta motivata del Consiglio di Corso di Studio che ha deliberato la vacanza dell'insegnamento, che attesta la qualificazione scientifica o professionale dell'esperto, approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

3. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti.
4. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 4

Procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative

1. L'Università, allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, può:
 - a. affidare, a titolo oneroso o gratuito, incarichi di insegnamento, mediante affidamento, a professori e ricercatori universitari di altre Università, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80 che hanno svolto tre anni di insegnamento, ai sensi dell'art. 12 della Legge 341/90 e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati;
 - b. stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali che non rientrano nelle tipologie di cui agli artt. 3 e 5 del presente Regolamento.
2. Gli affidamenti e i contratti di cui al precedente comma sono attribuiti previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, bandite su proposta del Consiglio di Corso di studio, previo parere del Consiglio di Dipartimento e del Senato Accademico, nonché previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Il conferimento a titolo oneroso di insegnamenti al personale docente e ricercatore dell'Università è possibile solo qualora sia stato rispettato quanto previsto dall'art. 6 della Legge n. 240/10 in tema di assolvimento dei compiti didattici obbligatori.

Art. 5

Conferimento diretto per chiara fama

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 3 della Legge n. 240/2010, al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Rettore, sulla base delle proposte formulate dal Consiglio di Corso di studio, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato sul sito internet dell'Ateneo, può proporre al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, nell'ambito delle disponibilità di bilancio o mediante l'utilizzo di fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni.
2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con gli incarichi simili attribuiti da altre università europee.

Art. 6

Criteri di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il Rettore, indice la procedura di selezione, che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, con apposito bando, pubblicato nell'albo ufficiale dell'Università e contestualmente sul sito web di Ateneo. Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso ad eccezione dei bandi a titolo gratuito per i quali il termine può essere ridotto a sette giorni.
2. I bandi devono indicare:
 - a) i soggetti aventi titolo a partecipare e le modalità di partecipazione;
 - b) i termini di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
 - c) la tipologia contrattuale per la quale è indetta la procedura selettiva.
 - d) il carattere gratuito o retribuito dell'incarico;

- e) il corso di studio, la denominazione dell'insegnamento, il settore concorsuale, il settore scientifico-disciplinare, il numero dei crediti, delle ore di attività previste e il periodo di svolgimento;
 - f) l'ammontare del compenso, ove si tratti di incarico a titolo oneroso;
 - g) i doveri del titolare dell'incarico;
 - h) i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati;
 - i) limitatamente a quelli per la stipula dei contratti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), devono altresì specificare che il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce titolo preferenziale.
3. I bandi possono prevedere le caratteristiche e i requisiti dei soggetti aspiranti o indicare eventuali priorità nell'attribuzione degli incarichi.
4. Le domande devono essere corredate:
- a) dal curriculum scientifico-professionale;
 - b) dall'elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
 - c) dall'elenco delle attività professionali;
 - d) dalla copia delle pubblicazioni;
 - e) dall'eventuale nulla osta dell'Università di appartenenza oppure, in mancanza, la richiesta di nulla osta.
5. Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa devono essere indirizzate al Rettore dell'Università, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito dal bando, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Art. 7

Adempimenti della Commissione giudicatrice

1. La valutazione comparativa dei candidati che hanno presentato domanda è espletata da una Commissione nominata dal Rettore, composta da tre membri scelti fra professori e ricercatori di ruolo, afferenti al settore scientifico disciplinare relativo all'attività oggetto della procedura di valutazione, o in mancanza da docenti di settori affini, o comunque da docenti che abbiano maturato competenze nelle tematiche oggetto del bando.
2. La personalità didattica e scientifica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni esplicitamente dichiarati, alle esperienze didattiche e professionali maturate. L'attività professionale è valutata in ragione delle funzioni ricoperte, dei risultati conseguiti, del contesto lavorativo e di ogni altro elemento utile.
3. Al termine dei lavori, la Commissione, previa valutazione comparativa, formula un giudizio complessivo per ogni candidato e, entro 30 giorni dalla nomina della Commissione, individua il candidato ritenuto idoneo al conferimento dell'insegnamento per cui è stato emesso il bando, predisponendo altresì una lista dei candidati idonei non vincitori.
4. Dall'esito della procedura di valutazione comparativa è garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione della graduatoria sull'albo ufficiale dell'Università e sul sito internet dell'Ateneo.
5. Nel caso di rinuncia o decadenza del 1° in graduatoria, si procederà allo scorrimento della lista dei candidati risultati idonei.

Art. 8

Disposizioni comuni

1. Gli incarichi, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche e scientifiche del Corso di studi che ha richiesto il bando, sono conferiti con le seguenti modalità:

- affidamento con decreto rettorale al personale di ruolo nelle Università;
 - contratto di diritto privato al personale esterno al sistema universitario;
 - attribuzione delle funzioni di professore a contratto, limitatamente agli incarichi conferiti a titolo gratuito.
2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si riservano l'opportunità di non procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento di cui all'art. 5 qualora le caratteristiche scientifiche e professionali del candidato vincitore della procedura di valutazione comparativa non siano coerenti con gli obiettivi dell'Università, ovvero nel caso in cui gli insegnamenti non siano attivati.
 3. I titolari di contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento possono avvalersi del titolo di "professore a contratto" con la specificazione della materia d'insegnamento per l'anno accademico di riferimento. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non dà diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
 4. I professori a contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della Legge 240/2010, possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca delle Università. Tali attività sono svolte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo.
 5. I contratti e gli atti di affidamento di cui al presente Regolamento devono contenere indicazione dei diritti e dei doveri dei soggetti incaricati, con particolare riferimento, alle lezioni, esercitazioni e seminari, alla partecipazione ad organismi didattici, al ricevimento ed alla assistenza agli studenti, alla partecipazione ad esami di profitto e ad esami di laurea nonché agli ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica e l'accertamento dell'apprendimento, nonché, se a titolo oneroso, al trattamento economico ed a quello previdenziale ove sussista il relativo obbligo di copertura.

6. Il trattamento economico degli incarichi a titolo oneroso è determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti delle compatibilità di bilancio nel rispetto della normativa vigente. La liquidazione del compenso è effettuata in un'unica soluzione al termine delle attività, previa dichiarazione del Coordinatore del Corso di Studio competente attestante il regolare svolgimento dell'incarico attribuito.
7. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, dei soggetti affidatari degli incarichi di cui al presente Regolamento.
8. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto con decreto del Rettore su richiesta motivata del Coordinatore del Corso di Studio.
9. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
 - ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
 - violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 9.

Art. 9

Regime delle incompatibilità

1. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Corso di Studio di riferimento dell'attività didattica, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione.
2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti al personale tecnico-amministrativo delle Università, fatte salve espresse deroghe previste dalla vigente normativa.

3. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con le situazioni di aspettativa di cui all'art. 13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I titolari di assegni conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 449/97 e dell'art. 22 della Legge 240/2010, i titolari di borse di studio possono avere esclusivamente incarichi di didattica integrativa, massimo 60 ore, previa autorizzazione del Responsabile dell'attività formativa e/o di ricerca. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa, possono svolgere una limitata attività didattica integrativa, massimo 60 ore, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge 210/98, previo parere del Responsabile dell'attività formativa e /o di ricerca.
5. L'attribuzione dell'incarico ai professori e ricercatori di altri Atenei è subordinata alla concessione del nulla osta da parte dell'Università di appartenenza.
6. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, l'Ateneo potrà procedere alla stipula del contratto previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi della normativa vigente.
7. Fatto salvo l'integrale assolvimento dei propri compiti, il professore a contratto può svolgere altre attività purché le stesse non comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non arrechino pregiudizio all'Ateneo.

Art. 10

Approvazione e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella seduta del 25 novembre 2020, acquisito il parere del Senato Accademico, entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale ed è pubblicato sul sito web di Ateneo.
2. È abrogato il Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza a contratto ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R. n. 27/11 del 25 maggio 2011.